



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Prot. N°
Spedita al CO.RE.CO.
il.....

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 DEL 13/10/2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. TASI ANNO 2014. RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELIBERAZIONI C.C. N. 25 e 26 DEL 09/09/2014.

L'anno 2014 e il giorno 13 del mese di ottobre alle ore 18:33 nella Casa Comunale, nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
dr Valzano Oronzo	X	
Rampino Alfonso Rosario	X	
Chirizzi Giovanni		X
Perlangeli Giuseppe	X	
Monte Fernando Antonio	X	
Caretto Lucia	X	
Perrone Gabriella	X	
Piccinno Carlo		X
Renna Luigi	X	
Del Prete Maria Rita	X	
Valzano Cosimo	X	
Ragione Rosario Claudio	X	
Manca Simona Maddalena		X
Perrone Giovanni		X
Taurino Luigi		X
Leganza Ernesto	X	
Leone Vito	X	

Presenti: N° 12 assenti: N° 5. Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Albina Fiordalisi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Dott. Monte Fernando Antonio nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto descritto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 26 del 09/09/2014 ha provveduto ad approvare la aliquote relative alla Tasi 2014, conseguente alla propria deliberazione n. 25 della stessa seduta consiliare inerente l'approvazione del regolamento comunale Tasi;

Considerato che in sede di stesura della deliberazione relativa all'approvazione delle aliquote Tasi non si è provveduto ad una elencazione analitica delle fattispecie imponibili come indicate nella premessa dello stesso atto e nel relativo Regolamento;

Richiamato il vigente regolamento Tasi che all'art. 6 "Base imponibile", comma 1, così dispone: "*La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.*";

Considerato che:

- L'art. 13 del D.L. 201/2011, al comma 2, dispone che l'Imu ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, che individua nel dettaglio, quale presupposto di imposta, "*il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa*";
- L'art. 3 del vigente Regolamento IMU 2014 si occupa espressamente e dettagliatamente dei valori di mercato delle aree fabbricabili quale imponibile soggetto all'Imu;
- Nella premessa della richiamata deliberazione di approvazione delle aliquote Tasi per il 2014 si ricorda che la Tasi "*ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini Imu e di aree fabbricabili, ad eccezione dei terreni agricoli*" ed "*è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro*";

Dato atto che nella deliberazione di approvazione delle aliquote, per mero errore materiale, non è stato riportato in tabella il valore "Altre unità immobiliari a disposizione libere o locatè e aree fabbricabili", tenuto conto, peraltro, che sia nel regolamento che nella stessa deliberazione di approvazione delle tariffe non sono state espressamente escluse;

Ritenuto di dover integrare e specificare le aliquote relative a tutte le fattispecie imponibili ai fini Tasi, oltre che determinare in merito al vincolo di solidarietà tra possessori e utilizzatori degli immobili, ed in merito alla definizione di disabilità ai fini di quanto previsto dall'art. 8 del vigente Regolamento Tasi che potrebbe ingenerare difficoltà di interpretazione;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, sostituire il comma 1 dell'art. 8, del vigente Regolamento Tasi, come approvato con deliberazione n. 25 del 09/09/2014, con il seguente:

“ 1. A favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del possessore come definite ai fini IMU è riconosciuta una detrazione pari ad Euro 50,00, fino a capienza, in presenza di un soggetto, all'interno del

nucleo familiare rilevabile dallo stato di famiglia anagrafico, di un soggetto con disabilità e/o invalidità certificata superiore al 50%.”;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli 10, contrari 2 (Leganza Ernesto, Leone Vito), espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

- 1) di integrare, a rettifica della deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 09/09/2014, il prospetto relativo alle aliquote Tasi per l’anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, come di seguito riportato:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	0,15%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,15%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0,15%
Abitazioni tenute a disposizione	0,15%
Altre unità immobiliari a disposizione, libere o locatate, e aree fabbricabili	0,15%
Fabbricati rurali strumentali (categoria D10)	0,10%

- 2) di dare atto che sono soggette alla Tasi sia le aree fabbricabili che le altre tipologie di immobili sono soggette all’aliquota dello 0,15%;
- 3) di sostituire il comma 1 dell’art. 8, del vigente Regolamento Tasi, come approvato con deliberazione n. 25 del 09/09/2014, con il seguente:

“ 1. A favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del possessore come definite ai fini IMU è riconosciuta una detrazione pari ad Euro 50,00, fino a capienza, in presenza di un soggetto, all’interno del nucleo familiare rilevabile dallo stato di famiglia anagrafico, di un soggetto con disabilità e/o invalidità certificata superiore al 50%.”;

- 4) di dare atto, con espresso riferimento al comma 2 dell’art. 4 del vigente regolamento Tasi, che il vincolo di solidarietà ai fini dell’obbligazione tributaria opera all’interno della stessa classe di soggetti passivi e, cioè, tra una eventuale pluralità di possessori ed una eventuale pluralità di utilizzatori,

confermando che tanto il/i possessore/i che lo/gli occupante/i sono titolari di autonoma obbligazione tributaria;

5) di pubblicare le aliquote TASI, come così dettagliate, sul sito internet del Comune;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione espressa nei modi di legge e riportante il seguente esito: voti favorevoli 10, contrari 2 (Leganza Ernesto, Leone Vito):

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Benvenuto Bisconti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dr. Bisconti Benvenuto

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dr. Bisconti Benvenuto

IL PRESIDENTE
Dott. Monte Fernando Antonio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Albina Fiordalisi

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 15/10/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Albina Fiordalisi
